



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI
ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

- Vista: l'istanza presentata dal Con.Uno, assunta a protocollo nr. 8121 del 26/08/2026, con la quale è stata richiesta l'emanazione di ordinanza di sicurezza della navigazione finalizzata all'apertura dell'A.T.B. "porto canale di Porto Garibaldi e della foce del Logonovo";
- Vista: la licenza di concessione demaniale marittima n. 3322 in data 17/02/2023 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna all'impresa ittica CONSORZIO UNITARIO NOVELLAME SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Goro in Via Brugnoli n.298 - C.F./P.I. n. 02079090383 per l'occupazione di n. 2 specchi acquei corrispondenti al tratto terminale del porto canale di Porto Garibaldi e della foce del Logonovo per il recupero e la re-immersione del novellame di ruditapes spp negli impianti di allevamento,
- Vista: la Relazione tecnica per la valutazione del rischio bellico elaborata dal Consorzio STERN del 21.11.2022, e successiva integrazione del 21.12.2022, con la quale la stessa dichiara che nell'area oggetto di analisi vi è un rischio accettabile, limitatamente alle attività di pesca effettuate dal consorzio CON. UNO;
- Considerata: la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione e di salvaguardare la vita umana in mare;
- Visti: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto: il Codice della Nautica da Diporto – D.Lgs. n. 171 del 14 Luglio 2005 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 53;

RENDE NOTO

che verrà svolta la raccolta del seme di vongola da parte di unità navali facenti parti del Consorzio CO.UNO, titolare della concessione demaniale marittima n.3322 in data 17/02/2023 della Regione Emilia Romagna:

- **dal 09/09/2026 al 18/09/2026**, all'interno del tratto terminale del Porto Canale di Porto Garibaldi e foce di Logonovo (**con esclusione delle sottozone "avamporto di Porto Garibaldi" e "foce del Logonovo"**)
- **dal 21/09/2026 al 18/12/2026 all'interno del tratto terminale del Porto Canale di Porto Garibaldi e foce di Logonovo**

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 GIORNI E ORARI DI RACCOLTA

La pesca di novellame di vongola (*ruditapes spp*) all'interno delle aree nursery di Porto Garibaldi e foce Logonovo è consentita durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi) dalle ore 08.30 alle ore 15.00.

La cooperativa CONUNO dovrà fornire all'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Garibaldi, via mail e prima dell'attività, il programma di raccolta suddiviso per giorni/aree/cooperative. Inoltre, prima dell'attività, dovrà fornire un elenco riportante tutte le unità che potranno essere impiegate nella raccolta, suddivise per cooperative. Dette unità devono essere iscritte nella V categoria ed essere a norma con le certificazioni e dotazioni di sicurezza.

La raccolta del seme di vongola è consentita solo con condizioni meteomarine favorevoli e di visibilità ottima. In presenza di nebbia, pioggia intensa, mare mosso la raccolta è vietata.

1.2 MODALITA' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO PRODOTTO

La raccolta deve avvenire utilizzando esclusivamente gli attrezzi autorizzati con le caratteristiche indicate nella licenza di concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.

Le unità impegnate nelle operazioni di raccolta devono navigare ad una velocità massima pari a 3 nodi, mantenendosi ad una congrua distanza di sicurezza dalle unità all'ormeggio (almeno 3 m) e in transito.

Sarà compito del CON.UNO organizzare i turni delle varie unità, **assegnando alle barche un segnale distintivo (bandierina) che dovrà essere issato e ben visibile**, prevedendo dei periodi di pausa tra un turno e l'altro per permettere l'avvicendamento in sicurezza.

Le unità impegnate nella raccolta del prodotto devono dare la precedenza a tutte le unità in transito, sospendendo la raccolta del prodotto ed eseguendo le manovre nautiche necessarie a non ostacolare il passaggio dell'altra unità.

Le imprese concessionarie devono dotarsi di personale a terra e/o di una unità navale di appoggio (regolarmente iscritta e autorizzata per questo tipo di servizio), che segnalino prontamente l'arrivo di unità in transito lungo il canale/all'avamposto.

Ogni tipologia di rifiuto prodotto a bordo, ivi incluso il capulerio, deve essere tenuto a bordo e conferito a terra secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Il prodotto raccolto deve essere successivamente reimmerso negli specchi acquei in concessione alle imprese ittiche co-concessionarie, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria

1.3 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 è onere del datore di lavoro valutare tutti i rischi connessi con l'effettuazione dell'attività, ivi incluso il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

L'attività di raccolta del prodotto deve essere svolta adottando ogni utile precauzione atta a scongiurare la creazione di pericoli per la navigazione e/o la balneazione nelle zone

interessate (quali buche, avvallamenti e dislivelli improvvisi nella conformazione del fondale). E' onere dei soggetti autorizzati provvedere tempestivamente al ripristino e/o messa in sicurezza dello stato dei luoghi, segnalando prontamente alle Autorità/Enti preposti qualsivoglia elemento di rischio riscontrato in detti ambiti.

In corrispondenza dei vertici 13, 31, 32, 33, 34 di cui alla concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna dovranno essere posizionate delle boe di colore arancione dotate di corpi morti da rimuovere al termine di ciascuna giornata lavorativa.

Considerata la pluralità di interessi insistenti nell'ambito portuale e la preminenza degli aspetti di sicurezza della navigazione, in caso di emergenze o di lavori/ interventi necessari per garantire la funzionalità del porto (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: interventi di dragaggio, interventi di manutenzione banchine...), su ordine anche solo verbale dell'Autorità Marittima le operazioni di raccolta dovranno essere immediatamente sospese.

1.4 AREE DI RACCOLTA

L'area nursery di Porto Garibaldi e foce Logonovo si divide nelle seguenti sotto-aree (Allegato 1):

Area 1- avamporto di Porto Garibaldi;

Area 2- porto canale di Porto Garibaldi (suddiviso in n. 3 settori);

Area 3- foce Logonovo

Di seguito vengono riportate le disposizioni specifiche per le singole aree, nelle quali la raccolta del novellame può avvenire in maniera alternativa alle altre 2 aree, a seconda dell'organizzazione del CONUNO.

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE ZONA NURSERY PORTO CANALE DI PORTOGARIBALDI

2.1 SETTORI

La pesca è consentita giornalmente alternativamente in uno dei settori interni al porto canale di seguito descritti, come meglio rappresentati nell'allegato grafico (Allegato 2, aree campite in verde, blu e giallo).

SETTORE 1 Tratto iniziale del porto canale, dalla testata del molo guardiano Sud fino all'angolo tra Via Torquato Tasso e Via Matteo M. Boiardo

SETTORE 2 Tratto centrale del porto canale - dalla mezzeria di Via Ugo Bassi sino allo spigolo ovest della palazzina ex uffici Domar

SETTORE 3 Tratto finale del porto canale – dallo spigolo ovest della palazzina ex -uffici Domar sino al ponte sulla Romea.

2.2 AREE VIETATE ALLA PESCA

Sono vietate alla pesca le seguenti aree, come meglio descritto nell'allegato grafico (evidenziate in rosso in Allegato 2).

- Imboccatura del porto canale, poligono racchiuso dai seguenti vertici (Allegato 3)

	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO A	44° 40' 33" N	012° 14' 52" E
PUNTO B	44° 40' 37" N	012° 14' 51" E
PUNTO C	44° 40' 38" N	012° 14' 58" E
PUNTO D	44° 40' 40" N	012° 14' 58" E
PUNTO E	44° 40' 42" N	012° 15' 11" E
PUNTO F	44° 40' 38" N	012° 15' 13" E

- Area di manovra del traghetto, di ampiezza pari a quella del porto canale e lunghezza 50 m (tratto di canale ricompreso tra lo spigolo tra Via Tasso e Via Boiardo e la mezzeria di Via Ugo Bassi)
- Squero prospiciente Istituto Remo Brindisi Imboccatura canale adduttore che conduce alla Marina degli Estensi (area delimitata dai punti 19,20,21,22 indicati nella concessione regionale 11458 in data 15.06.2022)
- Distanza minima di sicurezza da mantenere dalle unità all'ormeggio e dalle banchine operative lato Nord: 3 m
- Lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina interessato dai lavori, come disciplinato con ordinanza 13.2026 del 20.05.2026 di questo Comando.

2.3 LIMITE MASSIMO UNITA' OPERANTI

Non possono raccogliere prodotto contemporaneamente più di **6 (sei) unità** all'interno del porto canale. Tali unità devono lavorare all'interno dello stesso settore.

ARTICOLO 3

DISPOSIZIONI PER UNITA' IN TRANSITO

Tutte le unità navali transitanti nei luoghi, giorni e orari di cui alla presente Ordinanza devono navigare all'interno dell'intera area in concessione ad una velocità non superiore a 3 nodi e prestare massima attenzione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 15 m dalle unità intente in operazioni di raccolta.

ARTICOLO 4

DIVIETO DI USO RICREATIVO SPECCHIO ACQUEO

Nei giorni e orari di cui alla presente ordinanza è vietato ogni tipo di uso ricreativo dello specchio acqueo in concessione.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli articoli 1164 e 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comando in intestazione.

Porto Garibaldi, *data del protocollo informatico*

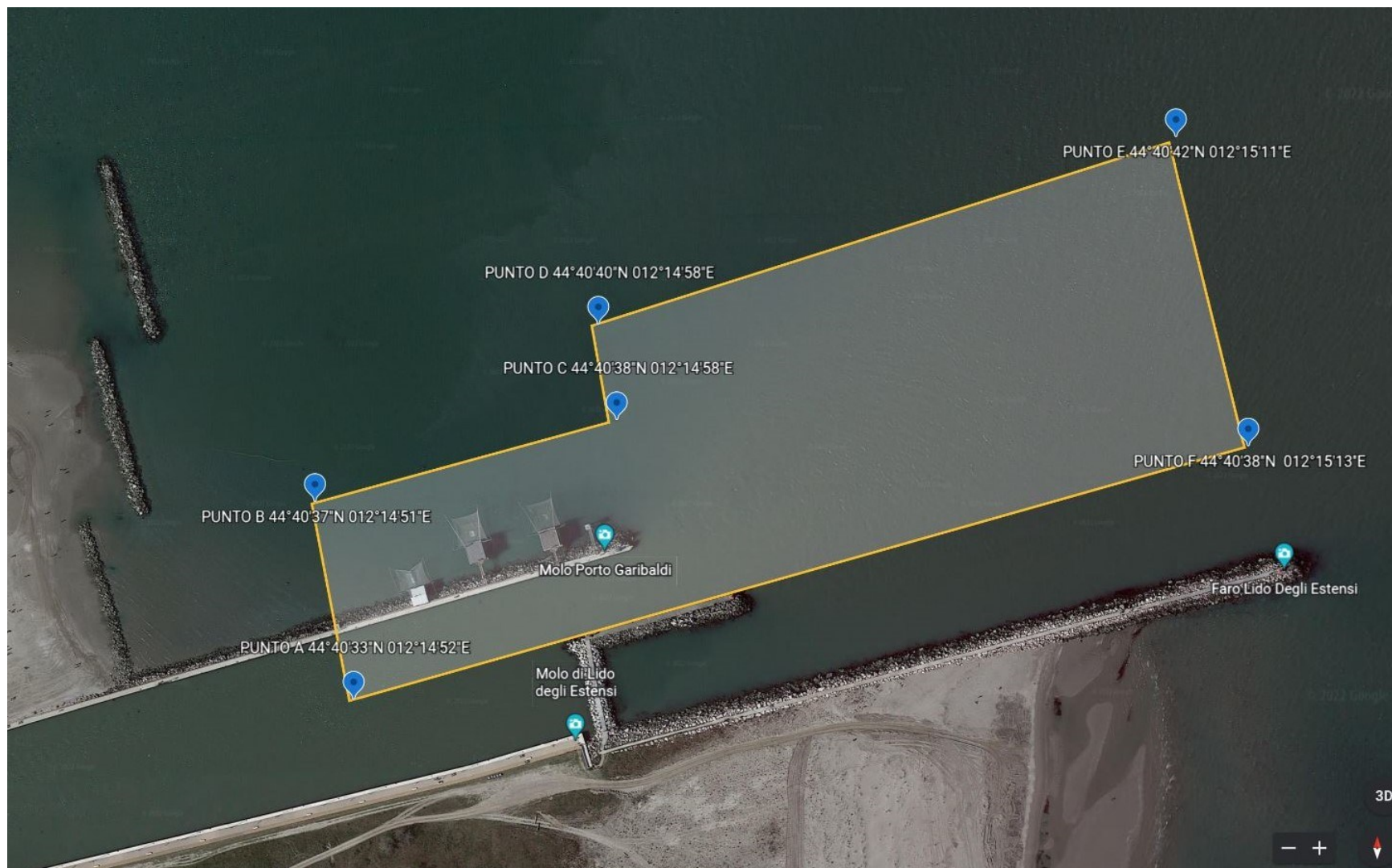
IL COMANDANTE
C.C. (CP) Antonino DI LENA
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONINO DI LENA
In Data/On Date:
martedì 8 settembre 2026 07:46:25





Avamporto e porto canale di Porto Garibaldi

- Aree in cui è consentita la raccolta del seme di vongola (settore 1 – verde; settore 2 – blu; settore 3 – giallo; avamporto – viola)
- Aree in cui è vietata la raccolta del seme di vongola per la sicurezza della navigazione (in rosso)



Ingrandimento imboccatura del porto in cui è vietata la raccolta del seme di vongola per la sicurezza della navigazione

Allegato 4 - Coordinate geografiche dei vertici della concessione
Regione Emilia Romagna n. 3322 in data 17.02.2023

		LAT.	LONG.
PORTO GARIBALDI	1	44°40'32.4409"	12°13'40.1562"
	2	44°40'31.0377"	12°13'40.8666"
	3	44°40'33.4737"	12°13'48.7136"
	4	44°40'32.4430"	12°14'03.6032"
	5	44°40'30.4694"	12°14'13.9426"
	6	44°40'30.2479"	12°14'23.7662"
	7	44°40'32.9500"	12°14'42.3695"
	8	44°40'33.4186"	12°14'42.1663"
	9	44°40'33.6303"	12°14'43.2120"
	10	44°40'33.1864"	12°14'43.5447"
	11	44°40'34.4142"	12°14'47.8754"
	12	44°40'43.1764"	12°14'48.5924"
	13	44°40'47.3014"	12°15'10.4264"
	14	44°40'36.4283"	12°15'14.5869"
	15	44°40'28.3621"	12°14'25.8670"
	16	44°40'25.1987"	12°14'26.6947"
	17	44°40'24.9016"	12°14'23.8193"
	18	44°40'28.9442"	12°14'22.6619"
	19	44°40'28.7130"	12°14'09.5519"
	20	44°40'25.7605"	12°14'06.4247"
	21	44°40'26.1202"	12°14'05.2816"
	22	44°40'28.3458"	12°14'06.5330"
	23	44°40'29.4913"	12°14'04.6587"
	24	44°40'28.1496"	12°14'01.9877"
	25	44°40'29.4017"	12°13'57.7053"
	26	44°40'31.3188"	12°13'55.7037"
	27	44°40'30.6150"	12°13'47.0954"
LOGONOVO	28	44°39'36.6667"	12°14'41.2970"
	29	44°39'34.5928"	12°14'41.4178"
	30	44°39'37.1214"	12°14'56.4311"
	31	44°39'38.1888"	12°15'12.2075"
	32	44°39'49.7741"	12°15'11.9393"
	33	44°39'49.6472"	12°15'05.3582"
	34	44°39'40.6938"	12°14'59.9915"
	35	44°39'38.4149"	12°14'52.0577"
	36	44°39'36.4277"	12°14'42.0195"
	37	44°39'35.0360"	12°14'42.5428"